

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1121-A

RELAZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE MANFREDI)

Comunicata alla Presidenza l'8 aprile 2002

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia ambientale

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

(V. Stampato Camera n. 2033)

approvato dalla Camera dei deputati il 6 febbraio 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 febbraio 2002*

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	7
– della 7 ^a Commissione permanente	»	10
Disegno di legge, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002, ha il duplice scopo di finalizzare le risorse messe a disposizione dalla legge finanziaria in campo ambientale, nonché di dettare disposizioni urgenti in settori della politica ambientale nei quali si sono riscontrate incongruenze e difficoltà.

Il provvedimento prevede interventi multiformi, non percorrendo la strada di un progetto organico per il quale non c'erano né i tempi né le disponibilità finanziarie.

Al testo licenziato dalla Camera dei deputati sono state apportate dalla 13^a Commissione permanente alcune modifiche, peraltro non stravolgenti, nella considerazione che l'articolato è in buona sostanza condivisibile e che le risorse spendibili sono limitate a 20.000.000 di euro per il 2002 e 20.160.000 euro a decorrere dal 2003.

Il disegno di legge presenta un vasto articolato, con interventi in numerosi settori che riguardano la gestione del personale, il controllo delle emissioni inquinanti, i controlli ambientali, la comunicazione ambientale, la gestione delle aree protette, la bonifica dei siti inquinati, la gestione dei rifiuti, la difesa del suolo e l'incentivazione delle imprese virtuose sotto il profilo ambientale.

In tema di personale e strutture, si dispone un incremento delle risorse per il personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il potenziamento dell'organico del Nucleo operativo ecologico (NOE) dell'Arma dei carabinieri, oltre che l'istituzione del Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di porto. In 13^a Commissione è stato invece soppresso il trasferimento dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM) alla Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i

servizi tecnici (APAT), per mancanza di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In merito alle provvidenze per il controllo dell'inquinamento nelle sue varie forme, è conferita priorità alla promozione e valutazione dei programmi relativi alla mobilità che incentivano il trasporto su ferro delle merci, sono definiti sia i requisiti tecnici dei serbatoi interrati sia i termini per l'adeguamento degli scarichi fognari di aziende turistiche, artigiane, ospedali, impianti sportivi e altre realtà analoghe non servite da pubblica fognatura.

Per quanto riguarda i controlli ambientali, si mira a rafforzarne la strategia, apportando modifiche alle procedure e agli strumenti per la valutazione di impatto ambientale (VIA), in particolare costituendo un complesso di osservatori ambientali alle dirette dipendenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per la valutazione delle grandi opere.

Sull'importante tema della comunicazione ambientale, si dispone l'attuazione di un programma finalizzato a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla politica di difesa dell'ambiente e a promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali.

Per quanto riguarda le aree protette, sono dettate norme per garantire le risorse umane per le aree marine, finora trascurate e quindi non in grado di esercitare appieno le proprie funzioni. Sono, inoltre, disposti provvedimenti per la gestione dei parchi del Gran Paradiso, dello Stelvio, di Baia e Gaiola ed è istituito l'Ente Parco nazionale del Circeo.

Particolarmente significativi sono gli interventi previsti in materia di bonifica dei siti inquinati: infatti, sono dichiarati d'interesse nazionale i siti di Brescia-Caffaro, Broni,

Falconara Marittima, Serravalle Scrivia, laghi e polo chimico di Mantova, Sitoco di Orbetello, litorale vesuviano e le aree industriali di Porto Torres e Val Basento ed è, infine, previsto il rifinanziamento della bonifica del sito di Portovesme.

A proposito di bonifica di siti inquinati, uno degli aspetti più importanti, che è al tempo stesso il punto qualificante dell'intero disegno di legge, riguarda le novità in ordine agli interventi nelle aree da bonificare con l'individuazione di una procedura innovativa, che fa leva sull'iniziativa privata per bonificare siti altamente inquinati, senza costi per lo Stato, in alternativa alla procedura ordinaria.

La nuova procedura prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individui, con atto di evidenza pubblica, il soggetto al quale affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate tendendo, con un accordo di programma, alla loro caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e valorizzazione.

La procedura consente al soggetto affidatario, che non può essere quello responsabile dell'inquinamento, il recupero dei costi delle operazioni di bonifica effettuate e un congruo utile d'impresa, oltre alla disponibilità dell'area, ed è stata estesa alle regioni per i siti inquinati di loro competenza.

In tema di gestione dei rifiuti, è soppressa la procedura per lo smaltimento dei rifiuti sanitari che prevedeva la semplice disinfezione, è consentita la dissipazione negli scarichi dei rifiuti organici da alimentazione umana previa triturazione, si prevede che i residui di cucina possano essere destinati agli animali tenuti in ricoveri e, infine, è stabilito che la privativa dei comuni non si applica al recupero dei rifiuti urbani e assimilati, aprendosi con ciò la possibilità di gestioni private concorrenziali.

Nel disegno di legge sono previste, infine, disposizioni in materia di difesa del suolo. In particolare sono dettate norme per il ripasci-

mento delle fasce costiere, affidando alle regioni la relativa competenza, è definita la realizzazione di un piano di telerilevamento, per il monitoraggio delle aree a rischio idrogeologico, e si introducono modifiche in merito alle competenze, a livello nazionale, in materia di difesa del suolo con la definizione di un ruolo preminente assegnato al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Da non sottovalutare, infine, come accennato, gli incentivi in favore delle imprese virtuose, che avranno la possibilità di usufruire di agevolazioni per investimenti ambientali.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati e in Commissione al Senato sono state avanzate, da parte dell'opposizione, critiche al disegno di legge in esame. Si ricordano le principali: il carattere disorganico, la carenza di fondi strutturali, l'inadeguatezza degli interventi previsti contro l'inquinamento atmosferico e il degrado idrogeologico e, non ultima per importanza, l'assenza di provvedimenti in tema di fiscalità ambientale. È prevedibile che le stesse osservazioni siano rinnovate nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea.

In merito alla frammentarietà del provvedimento, non si dimentichi che si tratta di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, vincolato alle disponibilità definite nei documenti di bilancio, che per questo non ha e non potrebbe avere la pretesa di porsi come un progetto organico.

Con riferimento agli aspetti finanziari e alla lamentata carenza di risorse disponibili per la protezione ambientale e per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nell'ultima manovra di finanza pubblica, non è necessario ricordare che le lamentele sollevate sull'entità di tali risorse sono comuni a tutti i settori ma, ciononostante, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può contare su risorse maggiori rispetto all'anno precedente.

Inoltre, non si dimentichi che, nel programma delle grandi opere, il 70 per cento

delle risorse è finalizzato a realizzare vie di comunicazione ferroviarie che tendono a ridurre l'inquinamento atmosferico; ciò è indice di un'attenzione particolare al problema ambiente.

Per quanto riguarda la critica circa la mancanza di provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico e il degrado idrogeologico, si osserva che la presa di coscienza, da parte dell'opinione pubblica, dell'esistenza dell'inquinamento atmosferico nelle grandi città del nord è avvenuta prepotentemente nel corso delle ultime settimane invernali, ma il Governo, non da allora, sta provvedendo con iniziative concertate con le regioni e i comuni interessati ad affrontare in modo organico la questione.

Anche il problema della difesa del suolo non può essere risolto con un tocco di bacchetta magica, a parte l'impossibilità di copertura insita nella natura stessa del disegno di legge collegato, ma deve essere affrontato in modo organico attraverso una revisione della legge quadro 18 maggio 1989, n. 183, e un maggior coinvolgimento delle regioni. Troppe risorse, infatti, sono state finora sprecate con interventi a pioggia, non giustificati da una valutazione comparata delle esigenze complessive e prioritarie.

L'argomento sarà sicuramente oggetto di esame in sede di revisione organica della legislazione ambientale, ma il primo passo è già in questo disegno di legge, con il quale è disposta l'attuazione di un telerilevamento sistematico e ad alta definizione sulle aree ad alto rischio idrogeologico di tutto il territorio nazionale.

Si è sottolineata, ho ricordato, la mancanza di iniziative in tema di fiscalità o me-

glio di contabilità ambientale. A tal proposito, è fuor di dubbio che si tratta di un argomento molto delicato e complesso, iscritto all'ordine del giorno della 13^a Commissione permanente del Senato e che, anch'esso, non può essere risolto con un emendamento estemporaneo in un provvedimento collegato alla manovra finanziaria che ha tutt'altre filosofie e natura.

In conclusione, le carenze lamentate, comunque, indubbiamente esistono, ma si tratta di carenze che riguardano complessivamente lo stato dell'arte della legislazione ambientale e non questo provvedimento i cui limiti sono ben noti.

Non si intende in questa sede addossare colpe, ma indubbiamente è senz'altro vero che dobbiamo riscontrare, in campo ambientale, il proliferare di una legislazione tanto abbondante quanto disorganica e nella quale si sono sovrapposte normative, talvolta non coordinate, che favoriscono inevitabilmente gli sprechi e che spesso hanno effetti paralizzanti.

Ma è altrettanto vero che un salto di qualità, rispetto a questo quadro, è oggi in atto con la presentazione da parte del Governo di un apposito disegno di legge (A.C. 1798) giustamente ambizioso, perché volto proprio a riordinare in maniera organica e completa la normativa ambientale e nel quale sarà affrontata anche la soluzione dei problemi ai quali ho accennato e che non solo l'opposizione, ma anche la maggioranza giuridica non può procrastinare.

MANFREDI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

12 marzo 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Izzo)

20 marzo 2002

sul disegno di legge

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che:

a) al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole: «è autorizzata la spesa», siano inserite le seguenti: «nel limite massimo»;

b) al comma 1, lettera *a)* dell'articolo 4, dopo le parole: «presente comma», siano inserite le seguenti: «e nel limite massimo» e che al comma 2, dopo le parole: «apposite convenzioni», siano inserite le seguenti: «, nei limiti dell'autorizzazione di cui al comma 1,»;

c) al comma 4, dell'articolo 6, venga aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'istituzione ed il funzionamento del comitato è autorizzata la spesa, nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 1, nel limite massimo di 756.000 euro a decorrere dall'anno 2002»;

d) al comma 8 dell'articolo 7, vengano sostituite le parole: «determinati in» con le altre: «fissati nella misura massima di» e le parole: «per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004», con le altre: «a decorrere dal 2002» e che venga, infine, soppresso l'ultimo periodo.

Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sull'articolo 5 e sul comma 1 dell'articolo 10.

su emendamenti

20 marzo 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti contenuti nel fascicolo 1, nonché gli emendamenti 3.0.15, 3.0.14, 6.18, 11.4, 13.61, 15.0.7, 16.0.6, 19.3 e 22.0.3, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.0.1, 3.1, 3.2, 3.0.1, 3.0.13, 4.0.1, 6.0.7, 8.0.4 (limitatamente al comma 2), 9.7, 9.8, 9.9, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 15.0.6, 15.0.7, 16.4, 17.0.1, 22.0.1, 2.0.1, 2.0.2, 5.6, 5.11, 5.0.1, 6.17, 7.2, 7.5, 8.0.4 (limitatamente al comma 3), 16.1, 16.0.1 (limitatamente al comma 7), 16.0.6, 6.0.5, 23.0.1, 8.0.3, 5.5 e 22.0.2.

Esprime, altresì, parere di nulla osta a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che:

a) al comma 1 dell'emendamento 6.0.6, le parole: «determinati in» vengano sostituite dalle seguenti: «stabiliti nella misura massima di»;

b) al comma 2 dell'emendamento 8.0.2, le parole: «All'onere derivante dal comma 1, valutato in» vengano sostituite dalle seguenti: «Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di» e che le parole: «2002, si» vengano sostituite dalle seguenti: «2002, a cui si»;

c) al comma 2 dell'emendamento 15.0.5, dopo le parole: «la spesa» siano inserite le seguenti: «nel limite massimo»;

d) relativamente agli emendamenti 6.18, 7.3 e 7.4 venga recepita la condizione sul testo.

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti, segnalando che deve intendersi comunque formulato alla condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la sommatoria degli oneri coperti attraverso i fondi speciali non esaurisca l'importo allo stato esistente sui medesimi fondi. Più precisamente, il parere sugli emendamenti, se di nulla osta, resta tale fino alla concorrenza degli importi di seguito riportati, con riferimento agli accantonamenti indicati, in migliaia di euro:

a) Ministero dell'economia e delle finanze (parte corrente): 83.477 mila euro per l'anno 2002, 161.478 mila euro per l'anno 2003 e 113.576 mila euro per l'anno 2004;

b) Ministero dell'economia e delle finanze (conto capitale): 263.045 mila euro per l'anno 2002, 359.321 mila euro per l'anno 2003 e 314.172 mila euro per l'anno 2004.

su ulteriori emendamenti

21 marzo 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti 22.0.1000 e 3.0.16 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che, ove ricorrano, le parole: «autorizzata» e «la spesa», vengano rispettivamente sostituite dalle seguenti: «autorizzato», e «il contributo».

PARERE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: BEVILACQUA)

27 febbraio 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In primo luogo, si esprime la preoccupazione che il trasferimento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) alla Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), disposto dall'articolo 5, possa comportare un sostanziale svuotamento delle attività di ricerca dell'ICRAM, che allo stato rappresenta l'unica struttura di ricerca pubblica italiana dedicata alla tutela e alla protezione dell'ambiente marino e costiero, nonché la perdita della sua autonomia scientifica. Si sollecita pertanto la Commissione di merito ad assicurare che la qualificata ed essenziale attività di ricerca e sperimentazione oggi condotta dall'ICRAM sia mantenuta ed accresciuta nell'APAT, configurando quest'ultima come un'Agenzia al cui interno si effettuino anche attività di ricerca finalizzata.

Si osserva inoltre che presso l'ICRAM è attualmente occupata una rilevante quota di personale a titolo precario, che assicura il raggiungimento di una parte significativa dei suoi obiettivi istituzionali. Si chiede pertanto il trasferimento all'APAT del suddetto personale con il mantenimento delle attuali forme di lavoro flessibili affinché, senza alcuna sanatoria o inquadramento *ope legis*, sia data a suddetto personale la possibilità di partecipare a future selezioni di reclutamento ordinario.

Quanto infine all'articolo 8, che modifica la gestione dei parchi sommersi di Baia e Gaiola, si auspica che vengano tenuti nella giusta considerazione gli orientamenti degli enti locali interessati.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, si chiede, infine, che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che la 13ª Commissione presenterà all'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 630.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002.

Art. 2.

(Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente)

1. Il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente è potenziato di 229 unità di personale, secondo la tabella A allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A tale fine è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per un numero corrispondente di unità di personale.

2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio ed al vestiario.

3. Per la copertura dei conseguenti oneri è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002.

Art. 3.

(Provvidenze per il controllo delle emissioni inquinanti)

1. Per la promozione e la valutazione di misure e di programmi, per quanto di com-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio)

Identico

Art. 2.

(Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente)

Identico

Art. 3.

(Provvidenze per il controllo delle emissioni inquinanti)

1. Per la promozione e la valutazione di misure e di programmi, per quanto di com-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

petenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi ai settori della mobilità, della produzione di energia elettrica, delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'assorbimento di carbonio, è autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 1.953.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è data priorità alla promozione e valutazione delle misure e dei programmi relativi alla mobilità che incentivino il trasporto su ferro delle merci, le metropolitane e il trasporto pubblico al fine della riduzione dell'inquinamento atmosferico, in particolare nelle aree urbane, a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente.

Art. 4.

(Ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione degli impatti sull'ambiente)

1. Al fine di una più efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia di valutazione dell'impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente modificati, nonché per lo sviluppo della certificazione ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002 per:

a) l'istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati alla verifica dell'ottemperanza alle pronunce di compatibilità ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché al monitoraggio dei problemi ambientali nelle fasi di realizzazione e primo esercizio di ta-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

petenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi ai settori della mobilità, della produzione di energia elettrica, delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'assorbimento di carbonio, è autorizzata la spesa **nel limite massimo** di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 1.953.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003.

2. *Identico.*

Art. 4.

(Provvedimenti per l'ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione e riduzione degli impatti sull'ambiente)

1. Al fine di una più efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia di valutazione dell'impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente modificati, nonché per lo sviluppo **dei sistemi di** certificazione ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002 per:

a) l'istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati alla verifica dell'ottemperanza alle pronunce di compatibilità ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché al monitoraggio dei problemi ambientali nelle fasi di realizzazione e primo esercizio di ta-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lune opere di particolare rilevanza tra quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Le modalità di organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il funzionamento degli Osservatori è stabilita la spesa, nell'ambito dell'autorizzazione di cui al presente comma, di 2.065.000 euro a decorrere dall'anno 2002;

b) lo svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

c) le attività di studio, ricerca e sperimentazione relative alla valutazione ambientale di piani e di programmi suscettibili di impatto sull'ambiente, nonché alla promozione e allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale e di qualificazione ecologica dei prodotti, nell'ambito del sistema EMAS-Ecolabel;

d) le attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relative alla valutazione del rischio ambientale di microrganismi e di organismi geneticamente modificati, di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 3 marzo 1993, n. 92, alla valutazione di biocidi e di prodotti fitosanitari, di cui ai decreti legislativi 25 febbraio 2000, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 194, e alla valutazione di sostanze chimiche pericolose, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di apposite conven-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lune opere di particolare rilevanza tra quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Le modalità di organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il funzionamento degli Osservatori è stabilita la spesa nell'ambito dell'autorizzazione di cui al presente comma **e nel limite massimo** di 2.065.000 euro a decorrere dall'anno 2002;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di apposite conven-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zioni con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con università, istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati opportunamente qualificati.

Art. 5.

(Trasferimento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare all'APAT)

1. L'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) è trasferito all'APAT, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ICRAM, nel rispetto delle specifiche professionalità tecniche e scientifiche, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di supporto tecnico e di ricerca applicata nel campo marino, valorizzando, anche organizzativamente, gli aspetti unitari della funzione di tutela dell'ambiente marino e delle sue risorse e, in particolare:

a) la valutazione dell'entità e della capacità produttiva delle risorse biologiche del mare;

b) l'individuazione e la sperimentazione degli interventi tecnici idonei a proteggere, a sviluppare e a migliorare le risorse idriche ai fini di un esercizio razionale della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marine;

c) lo studio e il controllo dell'inquinamento del mare ai fini della pesca marittima e dell'acquacoltura;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zioni, **nei limiti dell'autorizzazione di cui al comma 1**, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con università, istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati opportunamente qualificati.

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d) la pubblicazione dei risultati scientifici e tecnologici d'interesse generale ed applicativo per i settori inerenti alle competenze proprie dell'ICRAM.

Art. 6.

(Programma strategico di comunicazione ambientale)

1. Per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e gli imprenditori alle esigenze e ai problemi relativi all'ambiente e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali, è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 2.677.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.

2. Ai fini della predisposizione del programma sono perseguiti i seguenti obiettivi:

a) l'informazione e la promozione a livello nazionale e in modo continuativo di programmi di educazione ambientale, sia a livello nazionale che a livello internazionale;

b) la collaborazione e il raccordo con altri programmi e iniziative nel settore ambientale e il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli, anche informatici, circolari, intese, convenzioni e accordi da stipulare con soggetti privati, con le organizzazioni produttive e di categoria, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati, compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, università, organizzazioni di volontariato, imprese e organi internazionali;

c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento su problematiche di natura ambientale.

3. Nel programma di comunicazione ambientale sono indicati: i soggetti destinatari, le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Programma strategico di comunicazione ambientale)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i principi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese e ai finanziamenti, le modalità, la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie e l'eventuale istituzione di centri specializzati, di sportelli ambientali e di siti INTERNET.

4. Nell'ambito del programma di interventi per la comunicazione ambientale, nonché per le finalità di cui all'articolo 3, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un comitato di esperti, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

5. Il numero dei componenti, i compensi ad essi spettanti, i compiti e le modalità di funzionamento del comitato di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 7.

(*Funzionamento delle aree marine protette*)

1. I soggetti gestori di ciascuna area marina protetta, entro sei mesi dalla data di entrata in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Nell'ambito del programma di interventi per la comunicazione ambientale, nonché per le finalità di cui all'articolo 3, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un comitato di esperti, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. **Per l'istituzione ed il funzionamento del comitato è autorizzata la spesa, nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 1, nel limite massimo di 756.000 euro a decorrere dall'anno 2002.**

5. *Identico.*

Art. 6.

(*Norme in materia di inquinamento acustico*)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, le parole: «e nei pubblici esercizi» sono soppresse.

Art. 7.

(*Funzionamento delle aree marine protette*)

1. I soggetti gestori di ciascuna area marina protetta, entro sei mesi dalla data di entrata in

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

vigore della presente legge, individuano la dotazione **minima** delle risorse umane necessarie al funzionamento ordinario della stessa, quale elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la comunicano, per la verifica e l'approvazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. L'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, è effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento ordinario della stessa, proposte dai soggetti interessati, ai sensi del comma 1.

3. Le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette di cui ai commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti ai medesimi soggetti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. I soggetti gestori provvedono al reperimento delle risorse umane di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa vigente in materia, utilizzando in particolare modalità che ne assicurino flessibilità e adeguatezza di impiego.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in nessun caso risponde degli effetti conseguenti ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi del presente articolo.

6. In caso di particolari e contingenti necessità, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree marine protette, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un biennio complessivo.

7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla pianta

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vigore della presente legge, individuano la dotazione delle risorse umane necessarie al funzionamento ordinario della stessa, quale elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la comunicano, per la verifica e l'approvazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

organica dei soggetti gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attività necessarie al corretto funzionamento delle aree marine protette, può essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

8. Agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7, determinati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. **A decorrere dal 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.**

Art. 8.

(Gestione dei parchi sommersi di Baia e Gaiola)

1. Al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste» sono sostituite dalle seguenti: «e affidati in gestione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. Agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7, **fissati nella misura massima di 1 milione di euro a decorrere dal 2002**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 8.

(Gestione dei parchi sommersi di Baia e Gaiola)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(Contributo all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso)

1. Al fine di realizzare un centro per la qualificazione e valorizzazione ambientale di un'area, in parte degradata, soggetta a tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, costituito da strutture varie per l'accoglienza turistica, lo studio ed il recupero dei corsi d'acqua, per l'educazione ambientale fondata sul significato della presenza di esemplari della specie lontra (*Lutra lutra*), comprese eventuali reintroduzioni, è destinata all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso la somma di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 10.

(Disposizione in materia di personale di sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio)

1. La sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio è esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal Corpo forestale dello Stato e, per la parte ricadente nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale provinciale di ciascuna provincia autonoma.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 9.

(Istituzione dell'Ente parco nazionale del Circeo)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la regione interessata, è istituito l'Ente parco nazionale del Circeo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. L'istituzione e il funzionamento dell'Ente parco sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 10.

(Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria)

1. Gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, sono abrogati.

2. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 11.

(Istituzione dell'Ente parco nazionale del Circeo)

Identico

Art. 12.

(Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria)

Soppresso

1. Le risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come successivamente integrate ai sensi della normativa vigente, sono attribuite alla

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

modificazioni, sono attribuite alla regione Calabria per programmi di forestazione.

Art. 11.

(Disposizioni in materia di siti inquinati)

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera *p-quater*), sono aggiunte le seguenti:

«*p-quinquies*) Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare);
p-sexies) Broni;
p-septies) Falconara Marittima».

Art. 12.

(Bonifica del sito di Portovesme)

1. Al fine di accelerare l'attuazione del piano di ripristino ambientale del sito inquinato di Portovesme e di incrementare, in particolare, il livello di sicurezza delle popolazioni delle circostanti aree ad alto rischio ambientale, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2002.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

regione Calabria per programmi di forestazione.

Art. 13.

(Disposizioni in materia di siti inquinati)

1. *Identico:*

«*p-quinquies*) *identica*;

p-sexies) *identica*;

p-septies) *identica*;

***p-octies*) Serravalle Scrivia;**

***p-nonies*) laghi di Mantova e polo chimico;**

***p-decies*) Orbetello area ex Sitoco;**

***p-undecies*) aree del litorale vesuviano;**

***p-duodecies*) aree industriali di Porto Torres;**

***p-terdecies*) area industriale della Val Basento».**

Art. 14.

(Bonifica del sito di Portovesme)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

(Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare)

1. Al fine dell'attuazione degli interventi di bonifica da porre in essere nei siti di importanza nazionale, individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, alternativamente alla procedura ordinaria di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, individua, sulla base dei progetti preliminari integrati di bonifica e sviluppo presentati dai soggetti concorrenti, con procedura di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, il soggetto al quale affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate. Per essere ammessi alla procedura di evidenza pubblica, i progetti preliminari devono contenere, tra le altre, le seguenti indicazioni:

a) garanzia da parte del soggetto affidatario per l'integrale assunzione dei costi di esproprio delle aree interessate, di cui ai commi 3 e 4;

b) durata del programma.

2. Per realizzare il programma di interventi di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio stipula, con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, con i presidenti delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

(Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) **piano economico e finanziario dell'investimento.**

2. Per realizzare il programma di interventi di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio stipula, con i Ministri **dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile**, delle attività pro-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

giunte regionali, delle province e con i sindaci dei comuni territorialmente competenti, uno o più accordi di programma per l'approvazione del progetto definitivo di bonifica e di ripristino ambientale. Gli accordi di programma comprendono il piano di caratterizzazione dell'area e l'approvazione delle eventuali misure di messa in sicurezza di emergenza, gli interventi di bonifica e l'approvazione del progetto di valorizzazione dell'area bonificata, che include il piano di sviluppo urbanistico dell'area, secondo le procedure previste dall'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. In applicazione del comma 2 e al fine di garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi di esproprio, bonifica e riqualificazione delle aree, nonché il congruo utile di impresa, il soggetto affidatario può disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio in concessione o cedendole a terzi secondo le direttive fissate dal piano di sviluppo urbanistico.

4. Le finalità indicate dal presente articolo sono assicurate mediante l'acquisizione con esproprio al patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali competenti delle aree inquinate da bonificare, i cui costi saranno integralmente sostenuti dal soggetto affidatario delle attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le procedure di attuazione del presente articolo con particolare riferimento ai requisiti del pro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

duttive e delle infrastrutture e dei trasporti, con i presidenti delle giunte regionali, delle province e con i sindaci dei comuni territorialmente competenti, uno o più accordi di programma per l'approvazione del progetto definitivo di bonifica e di ripristino ambientale. Gli accordi di programma comprendono il piano di caratterizzazione dell'area e l'approvazione delle eventuali misure di messa in sicurezza di emergenza, gli interventi di bonifica **o di messa in sicurezza definitiva** e l'approvazione del progetto di valorizzazione dell'area bonificata, che include il piano di sviluppo urbanistico dell'area **e il piano economico e finanziario dell'investimento**, secondo le procedure previste dall'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

getto preliminare di cui al comma 1 e alle modalità di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché alle modalità di esecuzione delle procedure di esproprio delle aree interessate.

6. Ai fini di cui al presente articolo, è in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 1, il quale è escluso dalla partecipazione ai programmi di intervento di cui al presente articolo.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e degli enti territoriali competenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

7. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo quelle aree sulle quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle stesse amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree, qualora detti accordi comprendano interventi di risanamento delle aree, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione e le procedure per l'approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti con un piano generale del sito individuato ai sensi del presente articolo.

8. *Identico.*

9. Le regioni possono adottare per i siti da bonificare di loro competenza la procedura di cui al presente articolo.

Art. 16.

*(Nuove norme per la costruzione,
l'installazione e l'esercizio
di serbatoi interrati)*

1. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee causato dal rilascio di sostanze o preparati contenuti in serbatoi interrati, il Ministro dell'ambiente e della tutela del

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 14.

(Istituzione del Reparto ambientale marino)

1. Al fine di conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 15.

(Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera)

1. Per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e per la produzione industriale, con particolare riguardo ai termini massimi entro cui devono avvenire le operazioni di risanamento o adeguamento dei serbatoi esistenti, comunque non superiori a due anni, e alla definizione delle procedure di dismissione e messa in sicurezza dei serbatoi che cessano di essere operativi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche ambientali.

Art. 17.

(Istituzione del Reparto ambientale marino)

Identico

Art. 18.

(Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, l'autorità competente per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è la regione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo articolo 35 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 62, comma 8, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999. In caso di impiego di materiali provenienti da fondali marini, la regione, all'avvio dell'istruttoria per il rilascio della predetta autorizzazione, acquisisce il parere della commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 16.

(*Modifiche al decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22*)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;».

2. Al comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come sostituito dall'articolo 52, comma 56, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Entro il 31 marzo 2002» sono soppresse;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

(*Modifiche al decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) dopo le parole: «sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto,».

3. All'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1° gennaio 2003».

4. All'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

«17-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 4 i Consorzi di cui agli articoli 40 e 41».

5. All'allegato A annesso al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «16 01 03 pneumatici usati» sono sostituite dalle seguenti: «16 01 03 pneumatici fuori uso».

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, conseguenti a quanto previsto dal comma 5.

Art. 17.

(Smaltimento dei rifiuti sanitari)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è abrogato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

Soppresso

4. *Identico.*

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, conseguenti a quanto previsto dal comma 4.

Art. 20.

(Smaltimento dei rifiuti sanitari)

Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 18.

(Modifiche al decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152)

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2003».

2. Al comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte dell'ente gestore».

Art. 19.

(Disposizioni relative a Venezia e Chioggia)

1. Il comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 31 marzo 2002, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 marzo 2003. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano:

a) alle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 21.

(Modifiche al decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152)

Identico

Art. 22.

(Disposizioni relative a Venezia e Chioggia)

1. *Identico:*

«5. *Identico:*

a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cui al comma 3, che abbiano presentato ai comuni, entro il 31 marzo 2002, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al comma 3 che inizino l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 20.

(Piano straordinario di telerilevamento)

1. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di un accordo di programma con il Ministero della difesa per la realizzazione di un piano straordinario di telerilevamento ad alta precisione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura massima di 25 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.3.3 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 31 marzo 2002, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti **di cui al primo periodo del presente comma** che inizino l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione».

2. All'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po».

Art. 23.

(Piano straordinario di telerilevamento)

1. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di un accordo di programma con il Ministero della difesa, **la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile** per la realizzazione di un piano straordinario di telerilevamento ad alta precisione.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

legge 3 agosto 1998, n. 267, come rifinanziata dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 21.

(*Modifica all'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36*)

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I relativi proventi, determinati ai sensi dell'articolo 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d'ambito».

Art. 22.

(*Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183*)

1. All'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso,» sono sostituite dalle seguenti: «o, su sua delega, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei ministri propone tra l'altro gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 24.

(*Modifica all'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36*)

Identico

Art. 25.

(*Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183*)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

pianificazione di bacino e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti».

2. All'articolo 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «del Ministro dei lavori pubblici» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio»;

b) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio:»; la lettera d) è abrogata e alla lettera e) le parole: «rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente» sono soppresse;

c) al comma 3, dopo le parole: «Il Ministro dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio*».

3. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«3. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, o da un sottosegretario da lui delegato, ed è composto: dal predetto Ministro; dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e per i beni e le attività culturali, ovvero dai sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero da assessori dagli stessi delegati; dal segretario generale dell'autorità di bacino che partecipa con voto consultivo».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico:*

«3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, o da un sottosegretario da lui delegato, ed è composto: dal predetto Ministro; dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e per i beni e le attività culturali, ovvero dai sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero da assessori dagli stessi delegati; dal segretario generale del-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale dell'autorità di bacino ed è costituito da funzionari designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato istituzionale. Fa inoltre parte del comitato tecnico il direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico».

Art. 23.

(*Modifica all'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*)

1. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. Le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall'approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati ai sensi del comma 13. Il Ministero delle attività produttive, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, effettua entro il 31 dicembre 2003, con riferimento al bilancio 2002, e successivamente ogni anno, il censimento degli investimenti ambientali di cui al presente comma».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'autorità di bacino che partecipa con voto consultivo».

4. *Identico.*

Art. 26.

(*Modifica all'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 24.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6, valutato in complessivi 20.000.000 di euro per l'anno 2002 e 20.160.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 27.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e **5**, valutato in complessivi 20.000.000 di euro per l'anno 2002 e 20.160.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA A
(articolo 2, comma 1)

POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI
PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

GRADO/RUOLO	UNITÀ
Generale di Brigata	1
Colonnello	1
Tenente Colonnello	1
Maggiore	1
Capitano	3
Tenente/Sottotenente	19
Ispettore	127
Sovrintendente	39
Appuntato e Carabiniere	37
TOTALE	229

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TABELLA A
(articolo 2, comma 1)

Identica.

